

## LIVª TORNATA

GIOVEDÌ 11 MARZO 1915

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Congedi . . . . .	pag. 1350
Disegni di legge (approvazione di):	
Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale (N. 128) . . . . .	1355
Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1904, n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella Regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del Regio esercito provenienti dalla riserva navale (N. 127) . . . . .	1357
Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (N. 129) . . . . .	1358
Disegni di legge (presentazione di) . . . . .	1351
Interpellanza (per l') del senatore Santini al ministro della guerra . . . . .	1358
Messaggi del Presidente della Corte dei conti . . . . .	1350
Omaggi (elenco di) . . . . .	1349
Relazioni della Commissione per i Decreti registrati con riserva (Documenti Numeri II-P, LXXVI-A, B e C) . . . . .	1351
Oratori:	
CARCANO, ministro del tesoro . . . . .	1353
DALLOLIO . . . . .	1352, 1354
DE CUPIS, relatore . . . . .	1351, 1353
SACCHETTI, relatore . . . . .	1354
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . . .	1359

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma* di quell'Istituto, anno 1914-15 (I semestre).

Il signor Cisari Rocco: *Effigie di Garibaldi*.

La Sezione di Roma dell'« Ora presente »: *Fiume, il Quarnero, e gli interessi d'Italia nell'Adriatico e il Trentino*.

L'onorevole deputato Rava: *Gaspere Finali* (20 maggio 1829 - 8 novembre 1914).

Il signor Angelo Marinelli: *La stampa della « Divina Commedia » nei secoli XVI e XVII*.

Il prof. Raffaele Guerrieri: *L'Università italiana*. Rivista di Istruzione superiore. Anno 1914.

Il prof. Giorgio Del Vecchio: *Effetti morali del terremoto in Calabria secondo Francesco Mario Pagano*.

Il comm. Giovanni Beltrami:

1º *Provincia, Regione e Stato*;

2º *Nuovo indirizzo che ragione e storia impongono*;

3º *Per la riva occidentale dell'Adriatico (Puglie)*.

Il prof. E. L. Catellani: *Il diritto internazionale e privato e i suoi recenti progressi*. Volumi due.

Il signor Giuseppe Alongi: *In Tripolitania*.

Il signor Alberto De Stefani: *Studio statistico dei ruoli organici*.

Il signor Adriano Colocci: *Oggi e domani. Studi politici.*

L'onor. senatore Chimirri: *Mattia Preti, detto il Cavalier Calabrese.*

Il prof. Pietro Mazzoni: *La leggenda della Croce nell' arte italiana.*

Il prof. Francesco Orestano: *Verso la nuova Europa e Prolegomeni alla scienza del bene e del male.*

L'on. deputato Paolo Boselli: *Girolamo Rossi. Commemorazione letta all' adunanza generale della Regia Deputazione di storia patria il 30 maggio 1914.*

Il signor Attilio Bricchi: *Statuti, ordini e privilegi concessi dall' Ecc.mo Senato alla venerabile scuola del glorioso anacoreta, padre e confessore S. Onofrio dei Ss. Peruccali di quest' inclita città di Milano, con note di Attilio Bricchi per una storia dell' arte dei parucchieri.*

La signora Carolina Isolani: *Dame di virtù nella baranda bolognese del 1700.*

La Regia Università di Studi di Pisa: *Annali delle Università toscane. Tomo 33°.*

L'avv. D' Angelo Romano: *Il credo penale del cittadino italiano.*

Il Procuratore generale del Re presso la Corte d' appello di Napoli: *Discorso inaugurale dell' anno giudiziario 1914-15.*

Il signor Silvio Vitale: *Virgilio. Sonetti.*

Il comm. prof. Emanuele Pisani: *Commenti ad una lettera di S. E. Gaspare Finali.*

L'on. senatore Buonamici: *Bartolo di Sassoferrato in Pisa e Un nuovo documento sull' « apokeryxis » e dei rapporti di tale istituto greco col diritto romano.*

Il Ministro dei lavori pubblici: *Relazione sull' esercizio delle strade ferrate concesse all' industria privata per l' anno 1906.*

### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, il senatore Ridolfi di 15 giorni e il senatore Zappi di 10. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s' intendono accordati.

### Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi per-

venuti dal Presidente della Corte dei conti relativi a registrazioni con riserva.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Roma, li 21 dicembre 1914.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di dicembre.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, li 13 gennaio 1915.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di dicembre 1914.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, li 27 gennaio 1915.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di gennaio.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, li 10 febbraio 1915.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di gennaio.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, li 5 marzo 1915.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro trasmettere alla E. V., l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di febbraio.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, li 5 marzo 1915.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro trasmettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di febbraio.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione per la nomina:

di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo alla estrazione a sorte dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori per le votazioni che sono all'ordine del giorno:

per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, risultano scrutatori i signori senatori: Dalla Vedova, Sormani, Rossi Giovanni;

per la nomina di tre commissari di vigilanza alla amministrazione del Fondo per il culto: Castiglioni, Gualterio, Malaspina;

per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: Frascara, Francica Nava, Martinez.

#### Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di

legge, approvati ieri dalla Camera dei deputati:

Maggiore assegnazione di lire 16 milioni da iscriversi al capitolo 139 del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15;

Autorizzazione di prelevare lire 508,975 dal fondo di riserva della gestione della Cassa dei depositi e prestiti a saldo delle spese occorse nella costruzione della nuova sede della Cassa stessa.

A nome poi dell'onorevole ministro dell'interno e Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, approvato ieri dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909, e provvedimenti relativi alla concessione di mutui ai comuni per integrare l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze.

#### Discussione delle relazioni della Commissione pei decreti registrati con riserva.

*Discussione della relazione della Commissione sul Regio decreto 20 marzo 1913 che autorizza la costruzione del tronco Bologna-Pianoro, della direttissima Firenze-Bologna (N. II-P - Documenti).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Cupis per riferire sul « Regio decreto 20 marzo 1913, che autorizza la costruzione del tronco Bologna-Pianoro della direttissima Firenze-Bologna (n. II-P - Documenti) ».

DE. CUPIS, *relatore*. Su questo decreto la Corte dei conti ha elevato varie difficoltà ed ha finito col negare la registrazione nella forma ordinaria. La vostra Commissione, prese in esame le diverse osservazioni che sono state fatte dalla Corte dei conti e le risposte del Governo, mentre da un lato ha trovato che non tutte le osservazioni della Corte dei conti sono fondate, non ha potuto d'altro lato disconoscere che in

talune osservazioni si è apposta al vero. Del resto il Ministero ha risposto con molta sincerità alle osservazioni fattegli dalla Corte dei conti: il Ministero infatti non ha avuto difficoltà a dichiarare che la ragione suprema del decreto era « nella opportunità e convenienza di impiegare le cooperative di produzione di lavoro che si agitano a causa della disoccupazione ». È chiaro per conseguenza che il provvedimento aveva una ragione politica ed allora è facile anche persuadersi che la legge abbia avuto una applicazione forzata e si capisce che, troppo tirando una legge, può avvenire qualche strappo. Ed è quello che è avvenuto.

Siccome questa strada veniva assunta dal Ministero in costruzione diretta, la Corte dei conti ha, per prima cosa, osservato che era necessario seguire le norme che regolano i contratti della pubblica amministrazione. Osservava ancora che alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato poteva bensì essere commessa la sorveglianza e fino a un certo punto la direzione dei lavori, ma non la costruzione. Osservava pure che non si era ottenuto il parere dei corpi consultivi quali il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Finalmente poi osservava che era stata fatta offesa all'art. 1 della legge sulle cooperative. Un'altra osservazione riguarda il modo di sopperire alla spesa in quanto mancava, diceva la Corte dei conti, nel bilancio delle ferrovie la somma necessaria per l'opera che essa aveva assunto. Quanto a questa osservazione alla vostra Commissione è parso che non fosse abbastanza fondata, in quanto la Direzione generale delle ferrovie assumendo quest'opera provvedeva alla spesa in una maniera provvisoria. La legge stabiliva che l'amministrazione ferroviaria avrebbe dovuto semplicemente anticipare la spesa per un periodo di sei mesi, dopo il quale la spesa sarebbe stata sopportata dal Ministero del tesoro; ed allora non era il caso di cercare lo stanziamento sul bilancio delle ferrovie perchè, in tale ipotesi, si sarebbero venuti ad avere due stanziamenti: uno sul bilancio delle ferrovie, l'altro sul bilancio dello Stato. Era una partita questa che doveva sfuggire al bilancio delle ferrovie, perchè il bilancio dello Stato l'avrebbe in seguito assunta a sè.

Ma non si poteva negare la fondatezza di altre osservazioni. Aveva ben ragione la Corte nel-

l'affermare che alla Direzione generale delle ferrovie non doveva esser consentita la costruzione delle strade ferrate, essendo ad essa affidati soltanto gli studi, la direzione e la sorveglianza delle costruzioni; e aveva ugualmente ragione nel ritenere che col sistema di costruzione per cottimi veniva a farsi frode alla disposizione dell'art. 1 della legge sulle cooperative. Si trattava quindi di vere infrazioni alle leggi vigenti, che non potevano dalla vostra Commissione esser dissimulate; salvo il giudizio che a giustificazione dell'operato del Ministero può esser portato per la ragione politica, da cui il provvedimento fu determinato.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Non si può non convenire nelle considerazioni fatte dalla nostra Commissione, la quale, ispirandosi da una parte ad un concetto severo di legalità, dall'altra alla considerazione di certe ragioni di opportunità politica, che non possono essere trascurate, ha riconosciuto in certo modo la necessità della esecuzione di questa opera, ma ha anche ammesso qualche difetto di forma nel decreto che l'ordinava, in quanto le nostre leggi non consentirebbero che la costruzione di un tronco di ferrovia si facesse coi procedimenti da questo decreto stabiliti.

Ora è necessario dire che l'urgenza nel presente caso non è stata determinata soltanto dalle insistenze delle cooperative, ma anche dalla natura speciale dell'opera; la quale opera, vale a dire la direttissima Bologna-Firenze, ha per le comunicazioni ferroviarie, per gl'interessi commerciali e per la difesa del nostro paese una importanza di primissimo ordine, che è stata riconosciuta ampiamente in discussioni svoltesi anche in quest'aula.

Il Governo era stato sollecitato, tanto in quest'aula quanto nell'altro ramo del Parlamento, ad affrettare la costruzione di questa direttissima; aveva dichiarato che avrebbe fatto tutto quello che era in poter suo per sollecitarla, cominciando dal primo tronco, che è appunto quello Bologna-Pianoro. Per adempiere la promessa fatta al Parlamento, il Governo fece quel decreto, nel quale cadde in qualche difetto di forma.

Accennata a questa, che è una fra le cause d'urgenza, che può aver indotto il Governo a

seguire questa via, io sottopongo all'onorevole ministro questa considerazione. Se la forma adottata nel caso attuale non è pienamente legale, non è detto che non possano ripresentarsi altre circostanze, nelle quali sia opportuno affrettare l'esecuzione di opere pubbliche. Ora, siccome la legalità deve essere sempre scrupolosamente osservata, io raccomanderei al Governo di trovar modo di conciliare l'una cosa con l'altra mediante opportuni provvedimenti anche legislativi, che gli consentano, in casi simili, di affrettare l'esecuzione di queste grandi opere pubbliche senza venir meno, nella forma, all'osservanza della legge. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Credo di poter dire che la vostra Commissione non può che far plauso alle proposte del collega onor. Dallolio. Credo altresì di poter affermare che noi siamo lieti di riconoscere nel caso attuale, oltre alla ragione indicata dal Ministero, un'altra ragione d'urgenza nell'esecuzione dell'opera in discussione, dipendente dalle condizioni speciali dell'opera stessa.

Credo di dover anche ringraziare l'onorevole senatore Dallolio di aver riconosciuto l'esattezza delle nostre osservazioni. D'altra parte ritengo che il compito della Commissione non possa esser certamente quello di far proposte al Governo, ma di rilevare semplicemente se le condizioni richieste dalla legge siano state osservate e se il decreto, del quale la Corte dei conti abbia rifiutato la registrazione ordinaria, presenti quei difetti, che dal punto di vista della legalità possano avere indotto la stessa Corte dei conti ad adottare tale provvedimento.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A me spiace che il mio collega, ministro dei lavori pubblici, non sia presente, perchè impegnato all'altro ramo del Parlamento nella discussione del bilancio del suo Dicastero. Se fosse presente, egli darebbe certamente spiegazioni interessanti sulla parte tecnica della questione e sulla importanza dei lavori della direttissima Firenze-Bologna. Ma nel limitato campo della questione di diritto parmi di essere in grado di fare dichiarazioni che spero esaurienti.

Probabilmente, anche il mio collega dei lavori pubblici non potrebbe dire nulla di più e di meglio di quello che è stato detto dall'onorevole relatore della Commissione e dal senatore Dallolio. Al senatore Dallolio specialmente debbo vive grazie, perchè egli ha riassunte le varie ragioni che giustificano il decreto in esame. Sta in fatto che quel decreto fu emanato in condizioni eccezionali, sorpassando alcune formalità della legge e del regolamento e quindi non posso dissentire da quanto ha riferito l'onorevole senatore De Cupis conchiudendo che la Corte dei conti ha avuto ragione di fare i suoi rilievi.

Ma, d'altra parte, è anche fuori dubbio che speciali circostanze e speciali motivi di interesse pubblico, di interesse politico, di interesse economico rendono giustificato l'atto di Governo, del quale si tratta.

L'onorevole senatore Dallolio ha rilevato non solamente il fatto della disoccupazione, che nella primavera del 1913 perturbava le provincie romagnole, ma altresì che era urgente dare corso ai lavori della ferrovia Bologna-Firenze per interessi militari, politici e sociali. Per questo complesso di ragioni, la eccezionalità del provvedimento appare giustificata.

Ben volentieri poi raccolgo la raccomandazione fatta dal senatore Dallolio di prendere in esame, insieme col ministro dei lavori pubblici, il quesito se non convenga introdurre qualche modificazione nelle presenti disposizioni di legge e di regolamento, affinchè in casi simili si possa provvedere in modo da conciliare l'osservanza rigorosa della legge con la convenienza di dare il più sollecito corso a lavori di straordinaria urgenza.

Spero che queste poche dichiarazioni valgano a dar termine al dibattito e a far ritenere giustificato l'atto del Governo.

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. La Commissione non fa alcuna proposta perchè essa è chiamata unicamente a dichiarare la legalità degli atti compiuti. La Commissione può solo far plauso alle proposte che sono state fatte dal collega Dallolio che si riconoscono assai convenienti, e se ha da aggiungere qualche cosa è che con piacere ha appreso che altre ragioni da quelle

che dal Governo furono addotte assistevano il provvedimento che dal Governo è stato adottato.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ringrazio l'onorevole ministro Carcano e ringrazio anche il relatore della Commissione per l'adesione data alla raccomandazione che ho creduto opportuno di fare. Mi auguro che provvedimenti intesi a conciliare le necessità della esecuzione delle grandi opere pubbliche col rispetto della legge siano sollecitamente adottate in modo da poterli applicare anche alla continuazione di questa grande opera, della quale mai forse come in questo momento si sente la suprema necessità.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato per sapere se consente nelle dichiarazioni fatte dalla Commissione.

Chi approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

*Discussione della relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sui decreti: Regio decreto 28 dicembre 1913 che proroga di mesi quattro il termine indicato nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (N. LXXVI-A - Documenti) - Regio decreto 11 gennaio 1914 riguardante la posizione degli impiegati nell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica inviati in Libia (N. LXXVI-B - Documenti) - Regio decreto 29 gennaio 1914 che proroga la gestione del Regio commissario per gli ospedali di Roma (N. LXXVI-C - Documenti).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Sacchetti per riferire sugli altri tre decreti registrati con riserva nn. LXXVI-A, B e C, Documenti.

SACCHETTI, *ff. di relatore*. Il senatore Petrella è relatore intorno a tre Regi decreti; quello del 28 dicembre 1913, quello dell'11 gennaio 1914 e quello del 29 gennaio 1914. Ma siccome l'onorevole senatore Petrella è leggermente indisposto, mi ha pregato di scusarlo presso il Senato e mi ha incaricato altresì di volerlo sostituire per questa relazione.

Trattandosi di una cosa molto semplice, io posso assumere facilmente questo incarico. Farò brevissime osservazioni.

Anzitutto noto che le tre relazioni stese dal collega Petrella e distribuite, spiegano in modo chiaro e preciso le ragioni delle conclusioni della Commissione. Le osservazioni che si possono fare intorno ad uno di questi decreti, si estendono anche intorno agli altri due, inquantochè se la materia concreta contemplata in questi decreti è diversa dall'un decreto all'altro, le ragioni legali e le considerazioni di indole costituzionale sono comuni per tutti e tre i decreti, per cui posso risparmiarmi di parlare singolarmente di ognuno di essi e limitarmi a brevi osservazioni generali.

Questi tre decreti consistono in sostanza in questo, che il potere esecutivo ha variato dei termini e delle disposizioni organiche le quali erano stabilite da certe leggi e quindi evidentemente non potevano essere variate che per mezzo di altre leggi. Invece il Governo, per ragioni, che per il momento non esamino, ha creduto di emanare dei decreti Reali per variare, tanto le disposizioni di alcuni organici, quanto i termini che erano stabiliti dalle leggi delle quali ho fatto cenno.

Ma questi tre decreti contengono altresì la seguente disposizione, che cioè essi debbono essere presentati al Parlamento per la loro conversione in legge. Basta questa clausola per mostrare chiaramente che il Governo ha ritenuto egli stesso che non aveva la facoltà necessaria per variare quelle disposizioni (qui noto fra parentesi che questi decreti sono stati emanati dal Ministero che ha preceduto quello attuale). Il Governo dunque ha riconosciuto egli stesso che non aveva la facoltà di variare delle leggi e però la Commissione ha creduto di concludere in genere riconoscendo che per parte della Corte dei conti si era agito legittimamente rifiutando la registrazione pura e semplice dei decreti medesimi; ed allora il Governo, in conformità delle disposizioni note ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, ha richiesto la registrazione con riserva, che, naturalmente, la Corte dei conti ha eseguito.

Dunque per questa prima parte io posso dire che il Governo stesso ha riconosciuto la legalità del provvedimento adottato dalla Corte dei conti.

Viene ora una seconda questione che riguarda ognuno di questi decreti e cioè: aveva il Governo ragioni sufficienti per emanare questi de-

creti e non aspettare invece la lunga procedura necessaria quando si presentano dei disegni di legge per l'approvazione del Parlamento?

Questa è una seconda questione che deve essere esaminata singolarmente per ciascuno di questi Regio decreti. Ma a tale proposito io non ho che da richiamarmi ad una risoluzione adottata dal Senato in una occasione precedente. In seguito a proposta della Commissione pei decreti registrati con riserva, il Senato accettò la risoluzione, che quando un Regio decreto era presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, tutte le questioni relative a questo Regio decreto erano demandate alla Commissione parlamentare che deve esaminare, non solo il merito delle disposizioni di quei decreti, ma ancora tutte le ragioni di ordine costituzionale, di ordine politico che possano determinare il potere esecutivo ad adottare con sollecitudine certi provvedimenti che s'impongono per le necessità della cosa pubblica.

Dunque la Commissione, per ognuno di questi tre decreti e per ciò che riguarda le ragioni che hanno condotto il Governo a presentare queste disposizioni, si limita, in conformità della risoluzione adottata dal Senato, a prendere atto della presentazione dei detti decreti al Parlamento per la loro conversione in legge.

Riassumendo, mi sembra che la questione sia semplicissima: per ciò che riguarda la facoltà del potere esecutivo, la Corte dei conti aveva buon fondamento a non fare la registrazione ordinaria; per ciò che riguarda le ragioni speciali che possono indurre il Governo, in certi momenti, a sorpassare i vincoli imposti dai nostri ordinamenti costituzionali, salvo ad ottenere dalle Camere l'assoluzione per questi atti imposti da necessità pubblica, noi aspetteremo le decisioni delle Commissioni nominate dalla Camera dei deputati o dal Senato, e ci limitiamo intanto a prendere atto della dichiarazione del Governo che questi decreti saranno presentati al Parlamento per la loro conversione in legge.

Io non ho altro da aggiungere.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo scrutinio dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balestra, Barracco, Bava-Beccaris, Beneventano, Bergamasco, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Brandolin, Buonamici.

Camerano, Canevaro, Carissimo, Caruso, Cassis, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Chimirri, Colleoni, Colombo, Colonna Fabrizio, Conti, Cornalba.

Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Carretto, De Renzi, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Camporeale, Diena, Di Prampero, Di Vico.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Frola.

Garofalo, Gioppi, Gorio, Greppi Emanuele, Gualterio.

Lamberti, Levi Ulderico.

Mainoni d'Intignano, Malaspina, Maragliano, Marchiafava, Martinez, Maurigi, Mazzella, Morra.

Papadopoli, Pedotti, Perla, Pigorini, Pincherle, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Ponza Coriolano, Pullè Francesco.

Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Salmoiraghi, Sandrelli, San Donnino, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Sinibaldi, Sormani, Soulier.

Talamo, Tami, Tasca, Tittoni Romolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Viale, Vigoni, Villa Giovanni, Volterra.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale ».  
(N. 128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell' interno e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È proibito a qualunque apparecchio o mezzo di locomozione aerea, come dirigibili, areoplani, idrovolanti, sferici, cervi volanti, dracken-balloons, ecc., di volare o di innalzarsi su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale, salvo le eccezioni stabilite per le autorità militari e per gli altri aeronauti che dai ministri della guerra e della marina siano stati volta per volta autorizzati.

Nessuna autorizzazione può essere concessa a persona di nazionalità straniera.

Art. 2.

La vigilanza sul territorio dello Stato e sul mare territoriale è affidata alle autorità militari e marittime, alla Regia guardia di finanza, alle autorità preposte alla polizia di sicurezza ed alle autorità politiche e municipali. Apposite direttive ed istruzioni verranno emanate dai ministri competenti.

La vigilanza sui territori delle colonie e sul

mare territoriale è affidata alle autorità militari e marittime, e a quelle altre autorità designate dai governatori.

Art. 3.

Qualunque apparecchio o mezzo di locomozione aerea non autorizzato che, per qualsiasi circostanza o motivo, voli sopra i territori interdetti, deve immediatamente discendere. Qualora continui a volare, potranno essere fatti legalmente, da terra o da mare, da qualsiasi ufficiale, o militare, od agente della forza pubblica, designato dalle disposizioni da emanarsi dai ministri competenti, opportuni segnali, non obbedendo ai quali, potrà essere fatto fuoco contro l'apparecchio ed usato qualsiasi altro mezzo ritenuto necessario per costringerlo ad obbedire.

Art. 4.

Gli apparecchi militari e quelli privati autorizzati a volare debbono recare appositi distintivi visibili a distanza da stabilirsi con apposite norme.

Art. 5.

I segnali da farsi agli apparecchi privi dei richiesti distintivi, possono consistere: o nello sventolamento di drappi bianchi o di altro colore ben visibile, o in colpi di fuoco o in lancio di razzi.

Tali segnali sono ripetuti tre volte ad intervalli ben marcati.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
DI SAN GIULIANO  
MARTINI  
RAVA  
GRANDI  
VIALE.



PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato allo scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella Regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del Regio esercito provenienti dalla riserva navale » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1914, numero 804, che stabilisce il ritrasferimento nella Regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del Regio esercito, provenienti dalla riserva navale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 agosto 1914, n. 804, che modifica l'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, e stabilisce il ritrasferimento nella Regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del Regio esercito, provenienti dalla riserva navale.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

Visto l'art. 4, lettera a, della legge 1° febbraio 1900, n. 26, per il passaggio dalla Regia marina al Regio esercito di talune categorie di militari in congedo;

Considerate le esigenze di servizio che rendono utile di mantenere ascritti alla Regia marina, sino al compimento del loro obbligo di servizio, i sottufficiali che dovrebbero far passaggio al Regio esercito per la legge sopra citata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione della lettera a, dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, non si applica ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi, i quali faranno perciò passaggio alla riserva navale, rimanendovi ascritti sino al compimento del loro obbligo di servizio militare.

Art. 2.

I sottufficiali di milizia territoriale del Regio esercito, provenienti dai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi e che fecero passaggio al Regio esercito pel disposto dell'art. 4, lettera a, della legge 1° febbraio 1900, n. 26, sono nuovamente assegnati alla Regia marina.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
GRANDI  
MILLO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali » (N. 129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1911, n. 683, riportati rispettivamente negli articoli 3 e 4 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto, n. 1329, in data 17 novembre 1912;

Ritenuto che esigenze organiche consigliano di portare a dodici mesi l'anzianità minima di servizio per la promozione a sergente, conformemente alle disposizioni già vigenti prima della andata in vigore della prefata legge 6 luglio 1911;

Considerata, d'altra parte, la convenienza nell'interesse del servizio di conservare alle armi col proprio grado i sergenti che ne siano riconosciuti meritevoli, sebbene non siano risultati idonei negli esami di concorso a sergente maggiore;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, appro-

vato con Regio decreto, n. 1329, in data 17 novembre 1912, è modificato come segue:

« I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano dodici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso ».

Art. 2.

È soppresso il terzo comma dell'art. 4 del sopracitato testo unico.

Art. 3.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia iscritto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA  
ZUPELLI.

V. - Il Guardasigilli  
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per l'interpellanza del senatore Santini  
al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro della guerra se e quando voglia rispondere all'interpellanza del senatore Santini, ieri annunciata, sull'organizzazione dei servizi sanitari del R. Esercito, nei riguardi di eventuali mobilitazioni.

ZUPELLI, ministro della guerra. Risponderò nella seduta di sabato se il Senato consente.

SANTINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 MARZO 1915

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Senatori votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	57
Il senatore Malvezzi . . . . .	ebbe voti 84
» Cefaly . . . . .	» 4
Voti nulli o dispersi . . . . .	7
Schede bianche . . . . .	17

Eletto il senatore Malvezzi.

Il risultato delle altre due votazioni sarà proclamato nella prossima seduta, nella quale si procederà anche agli eventuali ballottaggi.

Avverto il Senato che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di alcuni disegni di legge.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di dopodomani sabato alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di due commissari di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale (N. 128);

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella Regia marina di sottufficiali della milizia territoriale del Regio esercito provenienti dalla riserva navale (N. 127);

Conversione in legge del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali (N. 129).

III. Interpellanza del senatore Santini al ministro della guerra sulla organizzazione dei servizi sanitari del Regio esercito nei riguardi di eventuali mobilitazioni.

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1915 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.